

STATUTO

Hiranyagarbha APS

TITOLO I – RAPPORTI DI ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Costituzione

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017, nel seguito denominato “Codice del terzo settore”, e successive modifiche, un’associazione avente la seguente denominazione: «**Hiranyagarbha APS**», nel seguito denominata “Associazione”.

Art. 2 - Sede

L’Associazione, che ha sede legale nel Comune di San Miniato (PI), all’indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all’interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Art. 3 - Carattere volontario

L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. Il suo ordinamento interno si ispira a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati. L’Associazione è aconfessionale, è apartitica e non partecipa direttamente o indirettamente a sostegno di liste elettorali.

Art. 4 - Durata

L’Associazione ha durata illimitata e non potrà essere sciolta se non in base alle norme del presente statuto e con specifica deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II - SCOPO E ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 5 - Scopo e finalità

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche, culturali, di utilità sociale e ambientale. Al di sopra di ogni differenza religiosa, politica, sociale o culturale, l’Associazione ha come scopo fondamentale l’espansione della Coscienza e lo sviluppo armonioso delle potenzialità fisiche, energetiche e spirituali dell’uomo, considerato nella sua globalità.

L’Associazione intende raggiungere questo scopo attraverso lo studio, la pratica e la diffusione dello Yoga nelle sue molteplici espressioni, nonché di ogni altra disciplina finalizzata al miglioramento della condizione fisica, mentale e spirituale dell’essere umano.

Art. 6 - Attività

L’Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento, a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D, art. 5 legge 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera K, art. 5 legge 117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera F, art. 5 legge 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art. 5 legge 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera L, art. 5 legge 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera U, art. 5 legge 117/2017);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera V, art. 5 legge 117/2017).

Più in particolare, l'associazione svolgerà:

- a) Promozione dello studio e della pratica dello Yoga e della meditazione a tutti i livelli e in tutte le forme, invitando maestri di ogni tradizione, creando collegamenti ed eventi, sostenendo la pratica con corsi regolari, seminari, incontri e sessioni individuali.
- b) Diffusione della conoscenza e della pratica dello Yoga e discipline affini, oltre che presso la propria sede, in scuole, palestre, centri olistici, aziende turistiche, unità sanitarie, centri di accoglienza, carceri e dovunque le situazioni lo permettano. Stipula di convenzioni ed accordi con enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, associazioni, ivi compresa l'affiliazione a federazioni, consorzi o ad altre associazioni, anche in via indiretta.
- c) Promozione dello studio di vari aspetti della realtà spirituale, così come essa è rappresentata nelle tradizioni di ricerca spirituale e filosofica di ogni epoca e luogo.
- d) Promozione dell'insegnamento e la pratica di tecniche energetiche olistiche per la diffusione del benessere psicofisico e la guarigione, come il ThetaHealing, il Reiki, il Qi Gong e terapie naturali anche riguardanti l'alimentazione, possibilmente in collaborazione con professionisti e ricercatori medici.
- e) Promozione dello studio dell'astrologia, organizzando seminari, corsi, conferenze, facilitando l'incontro con esperti del settore, in situazioni collettive o individuali.
- f) Promozione di ricerche nel campo delle arti, della musica e del teatro in armonia con i fini dell'Associazione, con particolare riguardo all'esplorazione di dimensioni creative transpersonali.
- g) Promozione dello studio e della ricerca nel campo del massaggio, esaminando soprattutto i suoi effetti a livello energetico, favorendo incontri e sperimentazioni.
- h) Diffusione della propria attività attraverso pubblicazioni, come inviti, stampe, inserti pubblicitari su riviste e giornali, bollettini e riviste, siti internet e social network.
- i) Costruzione di una biblioteca con libri e riviste, con possibilità di consultazione e di prestito.
- j) Organizzazione di manifestazioni di beneficenza quali mostre d'arte, presentazioni di libri e concerti.
- k) Assistenza e sostegno, dove e quando le condizioni lo permettano, al processo di crescita di individui in condizioni di emarginazione, anche attraverso il sostegno di progetti in India e nei paesi in via di sviluppo.
- l) Promozione ed organizzazione di attività sociali, culturali, scientifiche ed iniziative educative, assistenziali, turistiche, ricreative e divulgative volte alla formazione della persona di qualsiasi tipo, purché finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione potrà compiere ogni altra operazione connessa e/o accessoria ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese la compravendita e la permuta di beni mobili ed immobili, la stipula di mutui, la concessione di pegni ed ipoteche relativamente ai beni sociali e promuovere scambi anche con enti pubblici o con altre organizzazioni no profit.

L'Associazione non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali nonché di lavoratori dipendenti e di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

TITOLO III - I SOCI

Art. 7 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere: l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio direttivo deciderà sull'ammissione dei soci che ne facciano richiesta.

In base alle disposizioni del GDPR 679/2016 e del Codice Privacy 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza degli impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione l'associato s'impegna al versamento della quota di iscrizione annuale nella misura fissata dall'Assemblea, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. La quota associativa è intrasmissibile.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli Associati. Il Consiglio Direttivo deve, al massimo entro 60 giorni, motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 8 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 9 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli scopi e gli obblighi del presente Statuto, contenuti negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e che non rinnovi il tesseramento annuale, può essere escluso dall'associazione mediante delibera dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Il Consiglio Direttivo può escludere il socio che non ha rinnovato il tesseramento annuale (c.d. moroso) oltre i limiti individuati annualmente dal Consiglio Direttivo e dopo almeno un invito alla regolarizzazione.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita delibera da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che hanno cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 11 - Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e in regola con le quote annuali. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita per mail almeno 1 giorno prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, oppure mediante affissione nella sede dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi di cui all'articolo 10 del presente statuto e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse di norma con voto palese. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dall'estensore.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. La deliberazione in sede di seconda convocazione richiede il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il 75% degli associati.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno il 75% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 c.c. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti con durata triennale dell'incarico; l'incarico cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

TITOLO V – PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 14 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 - Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui all'art. 14, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 - Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 17 - Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 18 - Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi richiedendoli al Consiglio Direttivo che concorda i tempi e il luogo di incontro per la visione.

Art. 19 - Volontari

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari, siano essi soci o non soci, sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo settore.

I volontari sono assicurati secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice del terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 20 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

TITOLO VI – SCIoglimento E NORME TRANSITORIE

Art. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto a San Miniato il 30.01.2021